Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.

(Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 21.08.1997)

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

- Art. 1 Istituzione dell'Ente "Parco Regionale delle Alpi Apuane"
- Art. 2 Statuto
- Art. 3 Organi
- Art. 4 Incompatibilità
- Art. 4 bis Rinvio
- Art. 5 -Presidente
- Art. 6 Consiglio direttivo
- Art. 7 Comunità del Parco
- Art. 8 Collegio regionale unico dei revisori dei conti
- Art. 9 Comitato scientifico
- Art. 10 Durata in carica degli organie del Comitato scientifico. In dennità e gettone di presenza
- Art. 11 Direttore
- Art. 12 Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale
- Art. 13 Vigilanza sull'attività dell'ente

Titolo II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

- Art. 14 Piano per il parco
- Art. 15 Procedimento per l'approvazione del piano per il parco
- Art. 16 Regolamento del Parco
- Art. 17 Piani di gestione
- Art. 18 Piano pluriennale economico-sociale
- Art. 19 Piano pluriennale economico-sociale. Procedura di approvazione
- Art. 20 Nulla osta del Parco
- Art. 21 Attività estrattiva

Titolo III - PERSONALE E PATRIMONIO

- Art. 22 Personale
- Art. 23 Patrimonio e contratti
- Art. 23 bis Ufficiale rogante
- Art. 23 ter Contabilità e bilancio
- Art. 24 Usi civici
- Art. 25 Entrate dell'ente

Titolo IV - VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 26 Vigilanza
- Art. 27 Sanzioni amministrative
- Art. 28 Risistemazione ambientale in relazione alle attività di cava

Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29 Commissariamento e soppressione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane
- Art. 30 Primo insediamento degli organi dell'ente
- Art. 31 Misure transitorie di salvaguardia
- Art. 32 Attività estrattive nelle aree non più incluse nel Parco
- Art. 33 Norma finanziaria
- Art. 34 Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli Allegati

Titolo I DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Istituzione dell'Ente "Parco Regionale delle Alpi Apuane"

- 1. È istituito ai sensi dell' art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'ente di diritto pubblico denominato "Parco Regionale delle Alpi Apuane", di seguito denominato ente.
- L'ente è preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane già istituito con L R. 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni.
- 2. L'ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.
- 3. Il territorio del Parco è delimitato dalla cartografia del Piano per il Parco di cui al successivo articolo 14 Non sono compresi nel territorio del Parco i centri edificati interclusi, comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano. Questi fanno parte dell'area contigua del Parco di cui all' art. 32 della L. 394/1991. Fanno parte altresì dell'area contigua i territori delimitati come tali nella cartografia del Piano.
- 4. Fino all'approvazione del Piano per il Parco, il territorio del Parco e dell'area contigua sono delimitati dalla cartografia allegata alla presente legge. Non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati interclusi comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti, secondo la perimetrazione approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, sentita la Comunità del Parco, entro tre mesi dalla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Fino all'approvazione di tale perimetrazione non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati delimitati ai sensi dell' art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Art. 2 – *Statuto* (37)

Abrogato.

Art. 3 Organi (37)

Abrogato.

Art. 4 Incompatibilità (37)

Abrogato.

Art. 4 bis Rinvio (37)

Abrogato.

Art. 5
Presidente (37)

Abrogato.

Art. 6 Consiglio direttivo (37)

Abrogato.

Art. 7 Comunità del Parco (37)

Abrogato.

Art. 8

Collegio regionale unico dei revisori dei conti (37)

Abrogato.

Art. 9
Comitato scientifico (37)

Abrogato.

Art. 10

Durata in carica degli organi e del Comitato scientifico. In dennità e gettone di presenza (37) Abrogato.

Art. 11

Direttore (37)

Abrogato.

Art. 12

Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale (37)

Abrogato.

Art. 13

Vigilanza sull'attività dell'ente (37)

Abrogato.

Titolo II STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 14 Piano per il parco

- 1. Abrogato. (16)
- 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 21, il piano individua i perimetri entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può prevedere l'estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell'area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.
- 3. (38) Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti. (29)
- 4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all' art. 32, comma 1, L. n. 394/1991, specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell'area contigua e le relative direttive sono stabilite d'intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.

Art. 15

Procedimento per l'approvazione del piano per il parco (37)

Abrogato.

Art. 16 Regolamento del Parco

- 1. Abrogato. (6)
- 2. Il regolamento, disciplina le modalità di escavazione da applicarsi nell'area contigua del Parco, ai sensi del comma 2 dell' art. 14, nonché le modalità delle risistemazioni ambientali collegate alle attività di cava, anche cessate ed all'assetto delle conseguenti discariche.
- 3. Abrogato. (30)

Art. 17 Piani di gestione (37)

Abrogato.

Art. 18

Piano pluriennale economicosociale (37)

Abrogato.

Art. 19

Piano pluriennale economicosociale. Procedura di approvazione (37)

Abrogato.

Art. 20

Nulla osta del Parco

1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all'articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco. Sono altresì soggetti al nulla osta dell'ente parco

le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). (31)

2. Il parco rilascia le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), anche per le attività di cava in area contigua. (11)

Art. 21 Attività estrattiva

- 1. La valutazione d'impatto ambientale concernente l'apertura di nuove cave, in attuazione del piano ed in regime di salvaguardia di cui all' art. 31, ove obbligatoria per la normativa vigente, è di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa, ad esclusione delle cave superiori a 30.000 metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza)".(39) La pronuncia di valutazione di impatto ambientale sostituisce il nulla-osta di cui all' art. 20
- 2. (40) Il piano pluriennale economico-sociale definisce incentivi e compensazioni a garanzia della tutela paesaggistica ed ambientale e promuove la valorizzazione delle produzioni tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane.
- 3. La formulazione coordinata del piano regionale delle attività estrattive, settore integrativo per le pietre ornamentali, e del piano per il parco, approvati dal C.R., assicura l'equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell'area apuana, all'esterno del Parco e nella sua area contigua.

Titolo III PERSONALE E PATRIMONIO

Art. 22 Personale

- 1. Abrogato. (32)
- 2. Abrogato. (32)
- 3. Abrogato. (32)
- 4. Abrogato. (32)
- 5. Abrogato. (32)
- 6. Il personale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r 30/2015 (33) è inquadrato nel ruolo del personale dell'ente in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo dell'ente di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all'atto del trasferimento. Eventuali differenze retributive risultanti rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento sono mantenute a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario, e riassorbite, fino a concorrenza, in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.
- 7. Abrogato. (32)
- 8. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 30/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all'erogazione. (34)
- 9. Abrogato. (32)
- 10. Abrogato. (32)

Art. 23

Patrimonio e contratti (37)

Abrogato.

Art. 23 bis Ufficiale rogante (37)

Abrogato.

Art. 23 ter

Contabilità e bilancio (37)

Abrogato.

Art. 24 Usi civici (37)

Abrogato.

Art. 25
Entrate dell'ente (37)

Abrogato.

Titolo IV VIGILANZA E SANZIONI

> Art. 26 Vigilanza (37)

Abrogato.

Art. 27 Sanzioni amministrative (37)

Abrogato.

Art. 28

Risistemazione ambientale in relazione alle attività di cava (35)

1. Nei casi di cui all'articolo 64 della l.r. 30/2015, in relazione alle attività di cava, oltre a quanto disposto da detta norma, è ordinata, altresì, la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche.

Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Commissariamento e soppressione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane (37) Abrogato.

Art. 30

Primo insediamento degli organi dell'ente (37)

Abrogato.

Art. 31

Misure transitorie di salvaguardia

- 1. Fino alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del parco, approvati ai sensi dell'articolo 111 della l.r. 30/2015, si applicano le norme di cui ai seguenti commi. (36)
- 2. Nel Parco si applicano i divieti di cui all' art. 11 della L. n. 394/1991, comma 3. Il divieto di caccia è esteso alle aree contigue intercluse.
- 3. In caso di necessità ed urgenza l'ente Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, può consentire deroghe ai divieti di cui all' art. 11 della L. n. 394/91, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.
- 4. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente Parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente stesso ed essere attuati dal suo personale o da persone all'uopo espressamente autorizzate.
- 5. Entro le aree contigue destinate ad attività di cava risultanti dalla cartografia allegata, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1997, n. 298 (Parco Alpi Apuane. L.r. 52/1994, adempimenti art. 1. Riperimetrazione aree A2). (36)
- 6. Oltre che nelle zone di cui al comma precedente, la risistemazione dei siti di cava e discarica avviene in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua di cui al comma 4 dell' art. 1
- 7. Fino all'approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali

siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge. (36)

8. Fino all'entrata in vigore del piano per il Parco l'ente esprime parere obbligatorio sugli atti di adozione di strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi e loro varianti interessanti il territorio del Parco e l'area contigua di cui all' art. 1, comma 4. A tal fine il Comune comunica l'adozione di tali atti all'ente, trasmettendo la documentazione relativa; il parere del Parco è inviato al Comune nei termini previsti per le osservazioni.

Art. 32

Attività estrattive nelle aree non più incluse nel Parco (37)

Abrogato.

Art. 33 Norma finanziaria (37)

Abrogato.

Art. 34

Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (37) Abrogato.

Allegati

Allegato cartografico:

omissis (12)

Note

- 1-5. Note soppresse.
- 6. Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2006, n. 63, art. 2; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 127.
- 7-10. Note soppresse.
- 11. Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 28; poi il comma è così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 128.
- 12. L'allegato cartografico è modificato con l.r. 30 novembre 2009, n. 73, limitatamente alle aree estrattive della "pietra del Cardoso", così come individuato nella cartografia che costituisce l'allegato A alla presente legge. Tale modifica ha efficacia fino all'approvazione del piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane e dei relativi stralci ai sensi dell'articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/1997.
- 13-15. Note soppresse.
- 16. Comma prima parzialmente modificato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 34; poi il comma è abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 126.
- 17-28. Note soppresse.
- 29. Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 126.
- 30. Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 127.
- 31. Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 128.
- 32. Comma abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 129.
- 33. Parole inserite con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 129.
- 34. Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 129.
- 35. Articolo così sostituito con I.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 130.
- 36. Comma così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 131.
- 37. Articolo abrogato con I.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.
- 38. Parole soppresse con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 67.
- 39. Parole inserite con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 68.
- 40. Periodo abrogato con 1.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 68.